

1. QUADRO GENERALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

1.1. Una situazione in evoluzione

Come ogni anno, questo rapporto ha la finalità di fornire un quadro di informazioni oggettivo, puntuale, aggiornato e, nei limiti nei limiti delle limitate risorse a disposizione, tempestivo. L'obiettivo di questa analisi è supportare i Comuni, i Consorzi di Area Vasta, la neonata Conferenza d'Ambito Regionale, per la definizione delle politiche e per monitorarne l'efficacia nel tempo.

A differenza degli scorsi anni, il presente rapporto si restringe e si limita ai soli primi due capitoli.

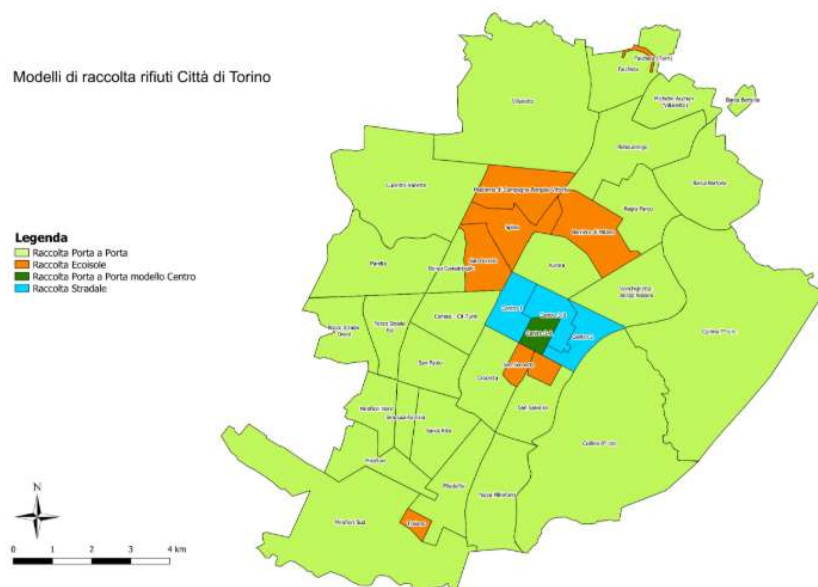
I dati elaborati quest'anno sono relativi al 2023 durante il quale, pur in assenza di effetti diffusi della pandemia, si continuano a rilevare comunque effetti di modificate abitudini, quali il ricorso al *delivery* e all'on-line per l'acquisto di molte merci. Questo porta a pensare che uno degli effetti della pandemia sia stato indurre modifiche strutturate nei modelli di consumo. Di questi fenomeni è necessario tener conto nella lettura dei dati.

Nel 2021 ISPRA aveva rilevato, in particolare rispetto al 2018, un disallineamento fra produzione dei rifiuti – in calo – e indicatori socioeconomici (prodotto interno lordo e la spesa per i consumi finali delle famiglie) – in crescita. Nel 2022 la produzione era ritornata a crescere, in maniera decisamente inferiore a quella del PIL e dei consumi delle famiglie, il che ci aveva indotti a ipotizzare una tendenza nel cambio del modello di consumo delle famiglie, improntato ad una maggiore sostenibilità.

Nel 2023, come meglio si vedrà nelle elaborazioni del capitolo 2 la produzione di rifiuti nel nostro territorio cresce in maniera apprezzabile (tornando ai valori pre-pandemia) in un quadro di decremento demografico, pertanto quegli spiragli positivi e avevamo intravisto lo scorso anno non sembrano trovare conferma. La riduzione dei consumi e dei rifiuti rilevata nel 2022 era evidentemente solo l'effetto immediato del pesantissimo aumento dei prezzi delle materie prime.

Gli ultimi vent'anni sono stati caratterizzati nel nostro territorio da una forte spinta alla raccolta differenziata con effetti ben visibili, benché i risultati non siano uniformi in tutti gli ambiti della Città metropolitana di Torino. Nel trend di crescita è intervenuta nel 2017 la modifica del calcolo della raccolta differenziata (RD) il cui effetto immediato è stato un complessivo e consistente aumento della percentuale di RD, determinata però solo da una differente modalità di contabilizzazione. Più di recente invece si è assistito ad una lenta crescita della raccolta differenziata nella Città di Torino, grazie all'estensione dei servizi domiciliari e più di recente di servizi di prossimità. Il processo di implementazione di sistemi integrati nella Città di Torino non si è concluso come inizialmente previsto nel 2023 (e non è concluso neppure a fine 2024): ad ogni modo si rileva un aumento della raccolta differenziata che però è ancora molto lontana dagli obiettivi nazionali (lo stesso dicasi per l'obiettivo regionale della produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato) oltre che continuare a far registrare, almeno per la plastica una qualità inadeguata alle soglie di accettabilità definite dai sistemi EPR.

Figura 1.1



Fonte: sito Amiat - Modelli di raccolta nella Città di Torino – aggiornamento ottobre 2023

Anche per il 2023 è purtroppo necessario constatare che, sebbene per poco (manca meno di un punto percentuale) nel nostro territorio non si è ancora raggiunto il 65% di raccolta differenziata (obiettivo fissato per il 2012!) e solo in due Consorzi di Area Vasta (cui si aggiunge l'ambito CCA a gestione SCS) si centra l'obiettivo regionale di produzione pro-capite di rifiuto indifferenziato.

Il mancato raggiungimento dell'obiettivo regionale a decorrere dall'anno di produzione 2022 non è più oggetto di sanzione ai sensi della l.r. 1/2018, poiché la stessa è stata modificata (l.r. 8/2024) introducendo per i CAV che non

raggiungono i target (che comunque rimangono invariati) una penalizzazione consistente nel dover destinare obbligatoriamente risorse per un importo almeno pari alla “vecchia sanzione” ad attività di comunicazione o vigilanza volti a ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. La modifica normativa impone inoltre ai CAV la comunicazione (entro due mesi dall'approvazione dei dati annuali di produzione – per i dati di produzione 2023 la scadenza dovrebbe essere seconda metà di dicembre 2024) di un piano di utilizzo delle somme stanziare e delle attività previste per la riduzione della quantità di rifiuto indifferenziato (da realizzarsi entro l'anno successivo).

Meglio si dirà nel capitolo due rispetto ai CAV che nel 2023 hanno superato la quantità pro-capite di rifiuto indifferenziato e pertanto dovranno definire azioni per il raggiungimento dell'obiettivo regionale.

Purtroppo appare poco verosimile che la soluzione individuata con la l.r. 8/2024 possa effettivamente portare ai risultati auspicati: lo scorso anno in questo rapporto si segnalava come le previste sanzioni fossero, per l'esiguità del valore, poco “stimolanti”, il cambiamento intervenuto non sembra colmare il divario fra la programmazione regionale e quella dei Consorzi d'Area Vasta.

Il percorso di razionalizzazione della governance avviato negli anni scorsi e definitivamente tracciato con la l.r. 1/2018, pur con tutti i limiti della legge – il doppio livello CAV/AR Piemonte e la frammentazione dei CAV – si è definitivamente concluso con la formale costituzione (avvenuta già a settembre del 2023) e l'avvio dell'operatività con l'approvazione del primo bilancio dell'autorità regionale AR-Piemonte, che però necessita di tempo per una effettiva e completa azione su tutte le materie di competenza.

Si conferma che il recepimento della cd. direttiva SUP - Single Use Plastics (recepita in Italia con il d.lgs. 196/2021), non sembra aver ancora avuto un impatto decisivo ed apprezzabile sulla riduzione di alcune tipologie di beni ed imballaggi poiché in gran parte gli stessi sono stati sostituiti da analoghe

soluzioni in materiale differente o più raramente da soluzioni riutilizzabili che però paradossalmente confermano bisogni che in realtà non appaiono strettamente necessari, in tal modo giustificando il ricorso a soluzioni usa e getta.

Il regolamento europeo a completamento del pacchetto Economia Circolare ha concluso il suo iter europeo ed è stato definitivamente approvato: si è ancora in attesa della definitiva pubblicazione.

1.2. La Città Metropolitana di Torino: morfologia e popolazione

Il territorio della Città metropolitana di Torino coincide con quello della provincia di Torino: ha una superficie di 6.830 km², pari a più di un quarto dell'intera Regione Piemonte.

Dal punto di vista morfologico, il territorio metropolitano può essere suddiviso in tre fasce principali:

- la fascia di pianura, che occupa il 27% della superficie metropolitana;
- la fascia collinare, che occupa il 21% della superficie metropolitana;
- la fascia alpina, pari al 52% della superficie metropolitana.

L'ambito metropolitano considerato nel presente rapporto è composto dai 312 Comuni della Città metropolitana di Torino cui si unisce il Comune di Moncucco in provincia di Asti la cui gestione è integrata nel Consorzio Chierese per i Servizi – CCS; pertanto, tutte le elaborazioni ne tengono conto.

La popolazione complessiva che viene considerata per l'analisi dei dati del presente rapporto è pari a 2.209.253 abitanti e il dato ISTAT è riferito a dicembre 2021.

Per quanto riguarda il governo del territorio, si è in presenza di una forte frammentazione amministrativa, con un considerevole numero di Comuni di

piccola e piccolissima dimensione e un ridotto numero di Comuni di medie dimensioni, questi ultimi in buona parte integrati nella cintura metropolitana torinese. In particolare, la Città di Torino accoglie da sola quasi il 39% degli abitanti, mentre circa il 17% della popolazione risiede nei centri al di sotto dei 5.000 abitanti.

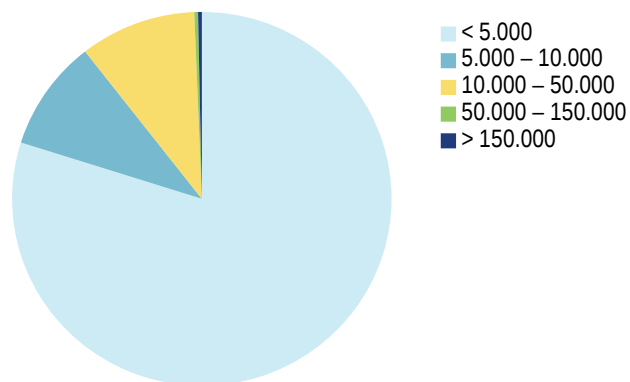
Tabella 1.1

Comuni di ambito di CMTO per popolazione residente *				
n° Abitanti *	n° Comuni	% Comuni	Popolazione totale	% Popolazione
< 5.000	250	79,87%	381.793	17,31%
5.000 – 10.000	30	9,58%	213.545	9,68%
10.000 – 50.000	31	9,90%	707.273	32,06%
50.000 – 150.000	1	0,32%	56.073	2,54%
> 150.000	1	0,32%	847.398	38,41%
Totale	313	100,00%	2.206.082	100,00%

* Fonte: ISTAT 2022

Figura 1.2

Comuni di ambito CMTO per popolazione residente *



Si ricordano alcune modifiche intervenute sul territorio della Città metropolitana di Torino benché non più recentissime:

- nel corso del 2017 è stato costituito Mappano come nuovo comune, rientrante nel Bacino 16;
- a partire dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco (facenti capo al Consorzio Canavesano Ambiente – CCA) si sono uniti per formare il Comune di Val di Chy;
- a partire dal 1° gennaio 2019, i Comuni di Meugliano, Vico Canavese e Trausella (facenti capo al CCA) si sono uniti nel Comune di Valchiusa.

Visti tali cambiamenti, a partire dal 1° gennaio 2019 i Comuni dell'area metropolitana di Torino sono diventati 312.

La varietà morfologica del territorio metropolitano (si sottolinea, in particolare, l'ampia estensione della fascia alpina), la struttura dell'insediamento residenziale, la distribuzione territoriale della popolazione e la presenza di aree ad elevata presenza turistica costituiscono tutti fattori che influenzano notevolmente la produzione dei rifiuti, rendendo necessaria l'attivazione di sistemi di raccolta adeguati alle diverse esigenze territoriali.

L'influenza di queste particolari caratteristiche territoriali deve essere tenuta in considerazione anche per una corretta lettura ed interpretazione dei dati del presente rapporto.

1.3. Organizzazione territoriale per la gestione dei rifiuti

La Legge Regionale 1/2018 in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dispone, al Capo III, la riorganizzazione della *governance* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le modifiche prevedono un unico ambito regionale (Autorità Rifiuti Piemonte, AR-Piemonte), articolato in sub-ambiti di area vasta coincidenti con i precedenti Consorzi di Bacino.

La precedente norma (L.R. 24/2002, abrogata) aveva articolato il sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in Ambiti Territoriali Ottimali (cd. ATO), generalmente coincidenti con le Province, e Consorzi di Bacino (nel numero di uno o più per ogni ATO). La L.R. 1/2018, come modificata dalla L.R. 4/2021, definisce invece all'art. 7 che, ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, il territorio della Regione debba essere organizzato in un unico ambito regionale, Autorità Rifiuti Piemonte – A.R. Piemonte (aggregando in tal modo i precedenti 8 ATO) e 21 sub-ambiti di area vasta, coincidenti con i territori dei precedenti Consorzi di Bacino (Consorzi di Area Vasta – CAV), che vediamo rappresentati nella figura a seguire.

L'unico ambito regionale, la cui formale costituzione è avvenuta lo scorso 4 settembre 2023, è partecipato (nell'organo dell'Assemblea d'Ambito) dalle Province Piemontesi e dalla Città Metropolitana di Torino e dai 21 Consorzi di Area Vasta. Altri organi dell'Autorità sono il Consiglio d'Ambito, il Presidente del Consiglio d'ambito, che riveste il ruolo di Presidente della Conferenza d'Ambito, il Collegio dei revisori.

I CAV sono partecipati, attraverso l'Assemblea consortile, dai Comuni ricompresi nel territorio di pertinenza (come delimitati dalla figura 3.3), per l'esercizio associato delle funzioni attribuite.

L'organizzazione dei servizi di sub-ambito deve avvenire nel rispetto del principio di separazione delle funzioni amministrative di governo dalle attività di gestione operativa. Il CAV le funzioni di organizzazione e regolazione oltre che di gestione dei contratti con le aziende affidatarie dei servizi, cui competono le attività di gestione operativa dei servizi secondo le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) e nel rispetto del principio, previsto dall'art. 10, comma 3 della L.R. 24/2002, di separazione delle attività di gestione operativa degli impianti dalle attività di erogazione dei servizi agli utenti.

Figura 1.3 – Cartografia dei sub-ambiti di area vasta della Regione Piemonte



L'ambito regionale ha competenze in relazione (art. 7 L.R. 1/2018):

1. all'individuazione e alla realizzazione, laddove mancanti o carenti, degli "impianti a tecnologia complessa" a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani quali:
 - gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti;
 - gli impianti di trattamento del rifiuto organico;
 - gli impianti di trattamento del rifiuto ingombrante;
 - gli impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati;
 - le discariche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36
2. all'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto ingombrante e del rifiuto organico
3. all'affidamento delle attività di gestione delle discariche esaurite e adeguate ai sensi del d.lgs. 36/2003, ad eccezione di quelle per cui i consorzi di area vasta hanno già provveduto ad affidare la chiusura e la gestione post mortem, in coerenza con la disciplina vigente con appositi contratti e intendono proseguire nella gestione dei medesimi.

La Conferenza d'ambito in particolare:

- approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con gli obiettivi, le azioni ed i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato alla programmazione dell'avvio a trattamento dei rifiuti indifferenziati, del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante. Inoltre, l'AR Piemonte ha il compito di individuare e realizzare, laddove mancanti o carenti, gli impianti a tecnologia complessa a servizio del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento, sentiti i sub-ambiti di area vasta;

- approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai Comuni;
- definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;
- definisce la propria struttura organizzativa;
- approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa;
- fornisce ai consorzi di area vasta indicazioni uniformi per la gestione delle raccolte in coerenza con le caratteristiche dell'impiantistica individuata ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
- fornisce indicazioni o linee guida per l'espletamento della funzione di controllo da parte dei consorzi di area vasta che detengono partecipazioni in società *in house*

Ai sub-ambiti di area vasta, sono invece attribuite le funzioni inerenti:

1. alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ed in particolare alla riduzione della produzione dei rifiuti urbani indifferenziati;
2. alla raccolta differenziata di tutte le frazioni merceologiche, incluso l'autocompostaggio, il compostaggio di comunità e il compostaggio locale;
3. al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico e del rifiuto ingombrante;
4. alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati;
5. alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

I Consorzi di Area Vasta in particolare:

1. approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;
2. forniscono il contributo di propria competenza alla conferenza d'ambito nella procedura di validazione del piano economico finanziario;
3. determinano il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla legge stessa e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;
4. definiscono il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;
5. procedono all'affidamento dei segmenti di servizio di propria competenza, conseguente all'individuazione della propria modalità di produzione;
6. procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di propria competenza;
7. definiscono criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

Figura 1.4

Cartografia dei Consorzi di Area Vasta del territorio metropolitano

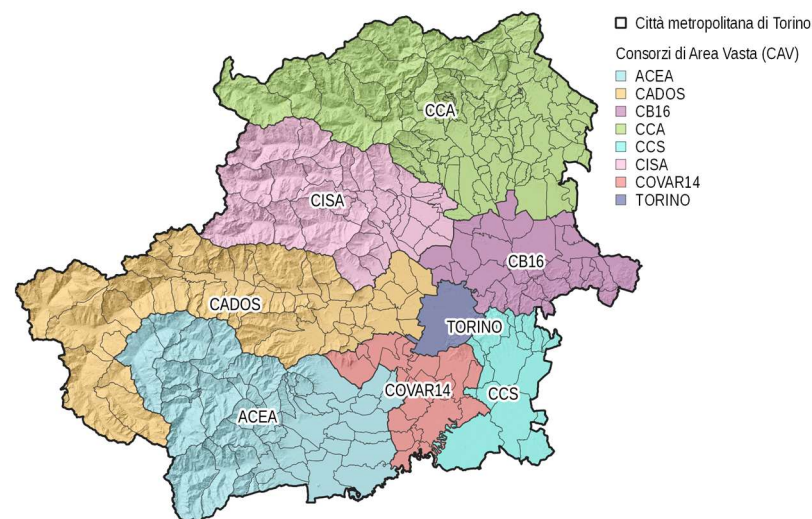


Tabella 1.2

Consorzi Area Vasta del territorio della Città Metropolitana di Torino						
Sub-ambito di area vasta	Area Geografica	Sigla	Denominazione Consorzio	N° Comuni	Abitanti (2022)	% Abitanti
12	Pinerolese	ACEA	Consorzio ACEA Pinerolese	47	146.195	6,63%
13	Chierese	CCS	Consorzio Chierese Servizi	19	112.401	5,10%
14	Torino sud ovest	COVAR14	Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14	19	254.277	11,53%
15	Dora sangone	CADOS	Consorzio Ambiente Dora Sangone	54	275.247	12,48%
16	Chivassese	CB16	Consorzio CB16	31	281.440	12,76%
17	Ciriacese	CISA	Consorzio Intercomunale di Servizi per l'Ambiente	38	106.046	4,81%
18	Città di Torino	TORINO	Città di Torino	1	847.398	38,41%
19	Canavese	CCA	Consorzio Canavesano Ambiente	104	183.078	8,30%
Città metropolitana di Torino				313	2.206.082	100,00%

In conclusione le principali novità introdotte con tale riorganizzazione amministrativa sono:

- la razionalizzazione (soppressione dei precedenti 8 ATO e costituzione di un'unica Autorità Regionale – AR Piemonte) costituzione di un unico ente regionale e la contestuale soppressione dei precedenti otto Ambiti Territoriali Ottimali (ATO). Si noti che, fino alla completa attuazione della L.R. 1/2018 con l'istituzione dell'Ambito Ottimale Regionale, gli ATO hanno svolto le proprie funzioni in base alle competenze ad essi assegnate;

- l'estensione del campo di attività dell'ambito territoriale regionale rispetto alle funzioni precedentemente attribuite agli ATO, all'organizzazione dell'avvio a trattamento del rifiuto ingombrante e della FORSU;
- una leggera diminuzione nell'autonomia dei Consorzi rispetto al precedente assetto. L'art. 9 della L.R. 1/2018 prevede infatti che i CAV approvino il piano d'ambito di area vasta, finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi di propria competenza. L'approvazione di tale piano è tuttavia subordinata alla verifica di coerenza da parte della Giunta regionale, in base a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 7/2012.

1.3.1. Le società di gestione

La gestione dei servizi di sub-ambito e di ambito è affidata dai CAV e dall'ATO-R (dal primo gennaio 2024 sarà operativa l'A.R. Piemonte) a società operative, nel rispetto delle leggi e delle normative attualmente in vigore.

Per i servizi di ambito (raccolta, trasporto e avvio a trattamento) in 6 degli 8 CAV il servizio è affidato ad un unico gestore; nei territori dei CAV CCA e CADOS la gestione è affidata a due aziende per ognuno dei due ambiti; solo in tre casi il gestore è individuato sul mercato (ambito alto Canvese del CCA, ambito del CCS, ambito del COVAR14), negli altri casi si è proceduto con affidamento *in house providing*. Il servizio di trattamento della frazione non recuperabile mediante incenerimento è affidato dall'ATO-R alla soc. TRM per tutti gli ambiti del territorio metropolitano.

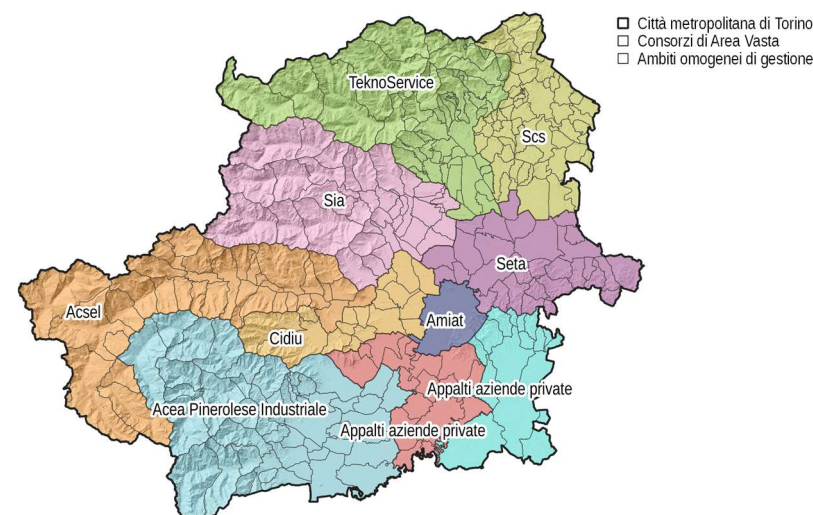
La tabella seguente sintetizza il quadro delle società operanti sul territorio metropolitano nel 2023, mentre la mappa successiva mostra territorialmente dove operano i diversi soggetti.

Tabella 1.3

Società operanti nel territorio della CMTO		
CAV	Servizi di raccolta	Servizi di recupero energetico del rifiuto non recuperabile
ACEA	Acea Pinerolese Industriale	TRM (Gruppo Iren)
CADOS	AcseI - Cidiu	
CB16	SETA	
CCA	Scs - TeknoService	
CCS	Appalti ad aziende private	
CISA	SIA	
COVAR 14	Appalti ad aziende private	
TORINO	AMIAT (Gruppo Iren)	

Figura 1.5

Cartografia dei gestori del servizio di igiene urbana del territorio metropolitano



1.4. Il panorama legislativo comunitario e nazionale

Nel corso degli ultimi anni si è registrato un cambiamento del quadro normativo a tutti i livelli (comunitario, nazionale e regionale) in materia di organizzazione del sistema di gestione integrata dei rifiuti.

1.4.1. Normativa comunitaria

Pacchetto Economia Circolare I

Dopo un lungo iter sono entrate in vigore, a far data dal 4 luglio 2018, le quattro direttive del Pacchetto economia circolare finalizzate a un complessivo efficientamento nell'uso e gestione delle risorse a livello europeo

e orientate ad un passaggio graduale dal modello “lineare” di estrazione-trasformazione-consumo-smaltimento al modello “circolare”, in cui i cicli di produzione e consumo vengono alimentati sempre più dagli scarti dei cicli precedenti. Il pacchetto è così costituito:

- Direttiva 2018/849/UE che modifica le seguenti direttive: 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.). Recepita in Italia con **D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 118 e D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 119**;
- Direttiva 2018/850/UE che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Recepita in Italia con **D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 121**;
- Direttiva 2018/851/UE che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti. Recepita in Italia con **D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116**;
- Direttiva 2018/852/UE che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Recepita in Italia con **D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116**;
- Direttiva 2019/204/UE sulle Single Use Plastics. Recepita in Italia con **D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196**.

Direttiva SUP

Ad aggiungersi al quadro normativo comunitario in merito alla produzione e gestione integrata dei rifiuti, il 5 giugno 2019 è stata approvata la Direttiva Europea sulla plastica monouso (cd. Direttiva SUP - 2019/204/UE), con l'obiettivo di prevenire e ridurre l'incidenza di determinati prodotti di plastica monouso sull'ambiente, in particolare marino, e più in generale sulla salute umana. La Direttiva è volta anche alla promozione della transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. L'interesse dell'Unione Europea per questo tema è

dovuto al fatto che i rifiuti plastici presenti in mare sfiorano percentuali vicine all'85% sul complessivo di tutti i rifiuti presenti in tale ambiente, in cui si accumulano danneggiando l'intero ecosistema.

Nel merito, tale Direttiva divide i prodotti in plastica in tre categorie:

1. prodotti per i quali esistono valide alternative in commercio e che sono stati banditi da luglio 2021, come bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, contenitori e bicchieri in polistirene;
2. prodotti per i quali non esistono alternative in commercio e di cui attualmente non vi è la proibizione, come tazze e contenitori alimentari. Per questi è tuttavia prevista una specifica etichettatura che indichi la presenza di plastica nel prodotto, oltre a specifiche misure per la riduzione del consumo;
3. prodotti per i quali la Direttiva impone particolari requisiti tecnici, di etichettatura e di raccolta differenziata, senza però bandirli dal mercato.

Gli Stati membri si impegnano a vietare quindi l'immissione sul mercato dei beni in plastica monouso e ad adottare le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura dell'utilizzo da parte del consumatore di questi prodotti. In generale, tali misure sono in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti ed economia circolare, con il fine di portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo, mettendo al primo posto la prevenzione della produzione di rifiuti. Il termine per il recepimento della Direttiva da parte degli Stati membri è stato fissato per il 3 luglio 2021.

Il 27 febbraio 2022 è entrata in vigore la decisione di esecuzione 2022/162 della Commissione, che indica le modalità di applicazione della direttiva 2019/904 per la riduzione delle Single Use Plastics. Questo provvedimento **fornisce tutte le istruzioni per il calcolo, la verifica e la comunicazione della riduzione del consumo di determinati prodotti in plastica monouso e delle misure adottate** dagli Stati membri per raggiungere tale riduzione.

In particolare, gli Stati membri possono calcolare la riduzione del consumo dei prodotti in plastica monouso secondo due modalità che considerano rispettivamente:

1. il **peso totale annuo** di plastica proveniente da prodotti monouso immessi sul mercato del singolo Stato;
2. il **numero annuo** di prodotti in plastica monouso immessi sul mercato dello Stato.

Il provvedimento ha inoltre stabilito le modalità di calcolo da applicare alle quantità di prodotti monouso in plastica nei casi di importazione-esportazione, in modo da evitare di computare più volte lo stesso prodotto (ad esempio, all'atto della produzione in un Paese ed anche all'atto dell'immissione sul mercato in un altro).

La Commissione UE fornisce inoltre indicazioni sui contenuti e le modalità per la rendicontazione, utile per verificare il raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun Paese europeo, che deve comunicare tramite una relazione di controllo qualità tutti i dati sui prodotti in plastica monouso immessi nel mercato e sulle misure di riduzione adottate. Il monitoraggio da parte della Commissione è fondamentale per valutare ulteriori misure restrittive di prodotti monouso nei prossimi anni e per stimolare contemporaneamente una modalità di consumo improntata al riutilizzo.

In merito al recepimento della Direttiva da parte degli Stati Membri è stata segnalata da diverse voci una scarsa omogeneizzazione circa le azioni intraprese per ridurre la plastica monouso fra gli Stati membri, che non hanno implementato i requisiti obbligatori, o comunque lo hanno fatto in modo non coerente con le linee guida fornite.

Questa bassa armonizzazione costituisce un ostacolo alla piena implementazione di quanto previsto dalla Direttiva, minando gli sforzi di contrasto dell'inquinamento marino. Non solo, tra le principali conseguenze

vi è anche il rischio che il principio di libera circolazione delle merci tra Stati – uno dei principi cardine e fondatore dell'Unione Europea – venga intaccato.

Nel seguente paragrafo è approfondito il caso del recepimento della direttiva SUP nel contesto nazionale italiano.

Il nuovo Piano di Azione per l'Economia Circolare

Il Piano d'Azione per l'Economia Circolare (The Circular Economy Action Plan) è stato adottato dalla Commissione Europea l'11 marzo 2020 e mira ad accelerare la trasformazione richiesta dal Green Deal europeo per raggiungere un'economia più pulita, neutrale dal punto di vista climatico, efficiente dal punto di vista delle risorse e competitiva. Il documento si basa sul piano d'azione del 2015 “Closing the Loop - Circular Economy” e si correla con numerose altre strategie dell'UE tra cui la Climate Law.

Lo strumento presenta una serie di iniziative interconnesse per stabilire un quadro coerente di politiche che renderà i prodotti, i servizi e i modelli commerciali sostenibili e trasformerà i modelli di consumo attuali. Inoltre, saranno messe in atto misure per ridurre i rifiuti e garantire un mercato interno ben funzionante per le materie prime secondarie di alta qualità.

Le proposte del Pacchetto Economia Circolare II

Il 30 novembre 2022, la Commissione europea ha presentato il Pacchetto Economia Circolare II, che mira a promuovere un'economia più sostenibile. Le principali proposte sono incentrate su diverse aree chiave, con l'obiettivo di ridurre i rifiuti e rendere i prodotti più ecologici:

- **Plastica:** l'insieme delle misure, agendo su diversi livelli (riduzione della produzione, riduzione della pericolosità, promozione del riutilizzo, ...), è quello di minimizzare gli impatti della plastica sull'ambiente;

- **Tessile:** sono previste nuove misure per affrontare la dispersione di microfibre e l'adozione di standard più rigorosi per l'uso dell'acqua nell'industria tessile;
- **Rifiuti elettronici:** l'Unione Europea intende promuovere la durata dei prodotti elettronici attraverso il riutilizzo e la riparabilità;
- **Cibo e acqua:** si propone di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030, in linea con la strategia per la sostenibilità alimentare;
- **Imballaggi:** nuove regole mirano a garantire che tutti gli imballaggi sul mercato dell'UE siano economicamente riutilizzabili o riciclabili entro il 2030;
- **Batterie e veicoli:** sono state adottate nuove norme sulla produzione e i materiali utilizzati per le batterie presenti sul mercato dell'UE. Si pone l'accento sulla riduzione dell'impronta di carbonio e il rispetto dei diritti umani, degli standard sociali ed ecologici;
- **Edifici e costruzioni:** la Commissione europea ha annunciato la revisione del Regolamento sui prodotti da costruzione per prolungare il ciclo di vita degli edifici, stabilire obiettivi di riduzione dell'impronta di carbonio dei materiali, e definire requisiti minimi di efficienza energetica e di utilizzo delle risorse.

Queste proposte sono parte di un piano d'azione più ampio per accelerare la transizione verso un'economia circolare in Europa, promuovendo la sostenibilità e riducendo l'impatto ambientale.

La Commissione sta inoltre facendo chiarezza nei confronti di consumatori e industria sulle plastiche bio-based, compostabili e biodegradabili, stabilendo per quali applicazioni tali plastiche sono veramente vantaggiose per l'ambiente e come dovrebbero essere progettate, raccolte e trattate a fine vita.

Proposta Regolamento UE sugli imballaggi

Sta procedendo l'iter di approvazione della proposta di Regolamento Europeo sugli imballaggi, che andrà a modificare il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904, nonché abrogare la direttiva 94/62/CE.

L'obiettivo generale della proposta legislativa è quello di ridurre l'impatto ambientale negativo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e di migliorare il funzionamento del mercato interno, stimolando così miglioramenti in termini di efficienza nel settore. L'obiettivo è creare una catena di valore resiliente, a partire dalla progettazione dell'imballaggio fino al suo riutilizzo o reintegrazione in prodotti di alta qualità, creando così posti di lavoro innovativi e "verdi" in un'industria degli imballaggi a basse emissioni di carbonio. Gli obiettivi specifici per conseguire tale obiettivo generale sono:

1. ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio;
2. promuovere un'economia circolare per gli imballaggi in modo economicamente efficiente;
3. promuovere la diffusione di contenuto riciclato negli imballaggi.

La proposta di Regolamento interviene su tre misure fondamentali:

- un obiettivo di riduzione dei rifiuti di imballaggio pro capite del 19 % per il 2030 rispetto allo scenario di riferimento, pari a una riduzione del 5 % rispetto ai valori del 2018;
- obiettivi obbligatori di riutilizzo o di ricarica a livello europeo per gli imballaggi, dove il riutilizzo è più efficace;
- l'eliminazione graduale di imballaggi inutili o evitabili.

La proposta di regolamento è stata approvata, con modifiche, dalla Commissione ENVI: la votazione da parte dell'Assemblea plenaria del Parlamento Ue è prevista tra il 20 e il 23 novembre 2023. Dopo di che inizieranno i negoziati finali (trilogo) con il Consiglio Ue.

Nuovo regolamento sulle batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542 dell'Unione Europea concernente le batterie sostenibili, a partire dal 10 luglio 2023 è diventato legge in tutti i paesi membri dell'Unione. Questo regolamento offre agli Stati membri l'opportunità di rafforzare le norme sulla sostenibilità relative alle batterie e di regolamentare l'intero ciclo di vita delle stesse, dall'aspetto della produzione fino al riciclo.

L'obiettivo principale è ridurre gli impatti ambientali e sociali attraverso l'implementazione di nuove regolamentazioni rigorose per gli operatori, i quali saranno tenuti a verificare l'origine delle materie prime utilizzate nella produzione delle batterie destinate al mercato. Questo comporta anche l'introduzione di nuove linee guida per l'etichettatura e l'informazione sui componenti delle batterie, creando così un nuovo "passaporto elettronico delle batterie".

Il regolamento stabilisce inoltre degli obiettivi per affrontare il problema dell'abbandono delle componenti rare come litio, cobalto, rame, piombo e nichel, fissando dei target di recupero una volta che le batterie saranno esaurite:

- Litio: 50% entro il 2027 e 80% entro il 2031;
- Cobalto, rame, piombo e nichel: 90% entro il 2027 e 95% entro il 2031

Infine, a partire dal 2027, i consumatori avranno il diritto di rimuovere e sostituire le batterie nei loro dispositivi elettronici in qualsiasi momento durante il ciclo di vita dei dispositivi stessi.

1.4.2. Normativa nazionale

Il pacchetto Economia Circolare è stato recepito in Italia a settembre 2020 con i seguenti decreti:

- D.Lgs 116/2020 che recepisce le due direttive europee relative ai rifiuti (2018/851/UE) e rifiuti di imballaggio (2018/852/UE) modificando il D. Lgs. 152/2006
- D.Lgs 118/2020 su pile accumulatori e relativi rifiuti e RAEE (Direttiva 2018/849/UE) che interviene sul D.Lgs. 188/2008 e sul D. lgs 49/2014;
- D.Lgs 119/2020 relativo ai veicoli fuori uso (Direttiva 2018/849/UE) che modifica il D.Lgs. 209/2003;
- D.Lgs. 121/2020 relativo alle discariche di rifiuti (Direttiva 2018/850/UE) che modifica il D. Lgs. 36/2003;
- DL 84/2024 che introduce disposizioni sulle materie prime critiche con un particolare impatto sulle procedure autorizzative dei relativi impianti di trattamento
- DM 127/2024 sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione che in particolare ridefinisce i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- DL 131/2024 attraverso il quale vengono promosse attività di comunicazione/informazione/sensibilizzazione sulla raccolta dei RAEE e la semplificazione delle procedure di ritiro sempre dei RAEE (1 contro 0 e 1 contro 1);
- DL 153/2024 che tocca le materie relative a economia circolare, rifiuti, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, energie rinnovabili, tutela delle acque, bonifiche

Le principali novità apportate al Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006) sono:

- modifica dell'art. 178-bis: al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti in aggiunta ai sistemi di responsabilità pre-vigenti (es. imballaggi); attraverso appositi decreti vengono istituiti regimi di responsabilità estesa cui sono associati i produttori di prodotti immessi al consumo;

- introduzione dell'art. 178-ter con l'indicazione dei requisiti minimi in materia di responsabilità estesa del produttore, che fra l'altro prevede:
- obblighi di adozione di sistemi di comunicazione e informazione sui prodotti immessi sul mercato e sulla successiva gestione dei rifiuti risultanti da tali prodotti;
- obbligo di assicurare la copertura di almeno 80% dei costi necessari, non solo della fase di raccolta, ma comprensiva anche delle fasi successive (trasporto, cernita e ogni trattamento necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Unione Europea per i singoli rifiuti) e delle attività di comunicazione e informazione, oltre che di gestione dei dati necessari a garantire la tracciabilità di filiera;
- istituzione del Registro Nazionale dei Produttori (l'operatività è demandata ad un apposito decreto ministeriale), cui vengono assegnati funzioni di vigilanza rispetto a tutti gli obblighi in capo ai produttori.
- modifica dell'art. 180 con una più ampia definizione dei contenuti del Piano di Prevenzione dei Rifiuti e l'indicazione che questo debba contenere specifici obiettivi quali-quantitativi e indicatori per la valutazione delle misure stabilite nel programma stesso;
- modifica dell'art. 183 con la nuova definizione di rifiuti urbani: sono rifiuti urbani "i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies"(art. 183, c.1, lett b- ter); in sostanza vengono inclusi nella definizione di rifiuto urbano anche i rifiuti prodotti da attività produttive che prima erano oggetto di assimilazione da parte dei Comuni, superando in tal modo la facoltà esercitata dagli stessi e garantendo così uniformità di applicazione sull'intero territorio nazionale;
- modifica all'art. 198 con la nuova disposizione che dà la possibilità alle utenze non domestiche di conferire al di fuori del servizio

pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, pur dimostrando aver affidato correttamente i propri rifiuti ad un altro soggetto predisposto alla raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- modifica dell'art. 220 al fine di meglio definire le modalità di calcolo degli obiettivi di riciclo e recupero;
- modifica dell'art. 221 al fine di meglio precisare che i produttori e gli utilizzatori degli imballaggi sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale dei rifiuti riferibili ai propri prodotti definiti in proporzione alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che a questo fine sono obbligati a coprire per almeno l'80% i costi dei servizi (non solo di raccolta, ma anche di trasporto, cernita, avvio a riciclo e trattamento, oltre che i costi di comunicazione e di gestione dei dati ai fini della tracciabilità dei flussi) erogati dalle pubbliche amministrazioni;
- introduzione dell'art. 221-bis relativo alle modalità di riconoscimento dei consorzi autonomi;
- introduzione obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti urbani complessivamente intesi e pari ad almeno il 55% al 2025, il 60% al 2030 e il 65% al 2035 (art. 181). Per quanto riguarda gli imballaggi, dovrà essere riciclato entro il 2025 il 65% in peso di tutti i rifiuti da imballaggio ed entro il 2030 il 70%; relativamente ai singoli materiali devono essere raggiunti gli obiettivi minimi di riciclaggio riportati nella tabella che segue (art. 220 e Allegato E – Parte IV D.Lgs. 152/06);

Tabella 1.4

Obiettivi minimi di riciclaggio D.lgs. 152/2006	Per l'anno 2025	Per l'anno 2030	Performance 2023
Acciaio	70%	80%	87,8%
Alluminio	50%	60%	70,3%
Carta/cartone	75%	85%	92,3%
Legno	25%	30%	64,9%
Plastica e bioplastica	50%	55%	48,0%
Vetro	70%	75%	77,4%
Totale	65%	70%	75,3%

Fonte: CONAI Relazione Generale Consuntiva 2023

https://www.conai.org/?dln_download_category=piani-programmi

- modifica dell'art. 222 precisando meglio che l'organizzazione e la gestione della raccolta differenziata, comprensiva anche delle attività necessarie all'avvio a riciclo debbano essere realizzate secondo i criteri di efficacia, efficienza ed economicità, nonché dell'effettiva riciclabilità, sulla base delle determinazioni in merito ai costi efficienti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA). I costi necessari per fornire tali servizi di gestione di rifiuti sono posti a carico dei produttori e degli utilizzatori nella misura almeno dell'80 per cento. Tali somme sono versate nei bilanci dei Comuni ovvero degli Enti di Gestione Territoriale Ottimale, ove costituiti e operanti nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti, al fine di essere impiegate nel piano economico finanziario relativo alla determinazione della tassa sui rifiuti (TARI). E' inoltre necessaria la trasmissione alla Regione e al Ministero, entro il 31 ottobre di ogni anno, di un report delle voci di costo sostenute per ciascun materiale, e per ciascuna tipologia di rifiuto, dimostrando l'effettivo riciclo, nonché l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi resi;

- modifica dell'art. 224 rivedendo complessivamente l'accordo fra produttori e pubbliche amministrazioni, in maniera da estenderlo agli eventuali consorzi autonomi afferenti le diverse filiere e ai selezionatori, definendo in tal modo accordi di comparto; nello stesso articolo viene introdotto il comma 5-bis, nel quale vengono indicate le modalità per la scelta dei soggetti deputati alla realizzazione delle analisi merceologiche, sulla base delle quali vengono riconosciuti i corrispettivi economici ai Comuni;
- Modifica dell'art. 237, introducendo maggiori vincoli per i sistemi di gestione (singoli o collettivi) dei rifiuti "particolari" (RAEE, pile, accumulatori, pneumatici, ...) al fine di prevenire la produzione di rifiuti tenuto conto dell'obsolescenza programmata, nonché a incentivare il riciclaggio, la simbiosi industriale e altre forme di recupero, e più in generale la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti.
- Modifica all'art. 238, che dispone che le utenze non domestiche che non si appoggiano al sistema pubblico di raccolta e smaltimento rifiuti, previa dimostrazione di aver comunque correttamente utilizzato un sistema privato di raccolta e smaltimento rifiuti, siano escluse dalla corresponsione della componente tariffaria TIA2.

Infine, va menzionata la modifica all'art. 5 del D.lgs 36/2003 (introdotta col D.Lgs. 121/2020) che prevede un limite allo smaltimento in discarica pari al 10% del totale in peso dei rifiuti urbani prodotti entro il 2035.

Il recepimento della Direttiva SUP

Come anticipato, la data del 3 luglio 2021 rappresentava il limite sancito entro il quale gli Stati Membri dell'UE avrebbero dovuto recepire nel proprio diritto nazionale la Direttiva 2019/204/UE. Dopo aver fatto slittare il recepimento di

sei mesi, l'Italia ha recepito la Direttiva con la pubblicazione del Decreto legislativo n. 196 del 14 gennaio 2022.

Dal Decreto si evince come nel caso italiano vi siano molte differenze rispetto a quanto definito dalla Direttiva europea. In particolare, tali differenze tendono ad invalidare il divieto di immissione sul mercato: il D.Lgs. 196/2022, infatti, esclude i prodotti con una quantità di plastica inferiore al 10% del peso complessivo dell'articolo, specificando che queste eccezioni sono valide solo nel caso in cui non vi siano alternative riutilizzabili disponibili. Inoltre, mentre le linee guida europee esplicitano il divieto di immettere sul mercato i prodotti monouso, il Decreto italiano non vieta la commercializzazione di articoli monouso in plastica biodegradabile e compostabile se realizzati con almeno il 40% di materia prima rinnovabile, soglia che aumenterà al 60% a partire dal 1° gennaio 2024.

Queste incoerenze e mancanze nel recepimento della Direttiva europea sulle plastiche monouso sono state criticate, in quanto lasciano troppo spazio a pratiche non sostenibili: ad esempio, il D.Lgs. 196/2022 promuove espressamente l'utilizzo di prodotti monouso in plastiche biodegradabili e compostabili, nonostante la natura usa e getta di tali prodotti sia in netto contrasto con le disposizioni della Direttiva. Una semplice sostituzione di materiali non comporta infatti la riduzione dell'utilizzo di prodotti monouso: queste misure si trovano quindi in contrasto con le indicazioni europee e non rispettano la gerarchia dei rifiuti che vede la prevenzione della produzione di rifiuti al primo posto tra le azioni da perseguire. Tutto ciò porta ad un problema aggiuntivo per l'Italia, ovvero quello rappresentato dal rischio di incorrere in una denuncia di infrazione per non aver correttamente recepito le disposizioni della Direttiva europea sulle plastiche monouso.

Infine, la direttiva, per stabilire cosa può essere considerato monouso, non si basa sulle caratteristiche chimico-fisiche del prodotto, bensì sulla sua progettazione e del suo utilizzo, lasciando ampio margine a libere

interpretazioni. Infatti, attualmente è possibile trovare negli scaffali di numerose catene di supermercati prodotti (piatti, bicchieri...) in polipropilene, che presentato sulla confezione la dicitura "Riutilizzabile", dato che il prodotto, a detta delle aziende produttrici, sono lavabili in lavastoviglie fino a 20 volte.

La Legge Salva Mare

Dal 25 giugno 2022 sono entrati in vigore le disposizioni della legge n. 60 del 17 maggio 2022, che riguardano la gestione semplificata dei rifiuti raccolti in modo accidentale o volontario dalle acque e delle biomasse vegetali spiaggiate. La legge, comunemente conosciuta come la "Legge Salva Mare", ha come obiettivi il risanamento dell'ecosistema marino e la promozione dell'economia circolare.

Questo provvedimento stabilisce che i rifiuti raccolti accidentalmente sono equiparati ai rifiuti provenienti dalle navi. Il comandante della nave o il conducente del natante può conferire tali rifiuti gratuitamente presso l'impianto portuale di raccolta, previa pesatura. Tale operazione si considera come un deposito temporaneo, per cui non è richiesta l'iscrizione all'Albo gestori ambientali.

Le due categorie di rifiuti menzionate dalla "Legge Salva Mare" sono ora considerate parte della definizione di "rifiuto urbano", come stabilito nell'articolo 183 del Decreto Legislativo 152/2006. Entro il 25 dicembre 2022, è prevista l'approvazione di un regolamento che stabilirà le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") per i rifiuti raccolti accidentalmente e volontariamente.

La gestione delle biomasse vegetali spiaggiate è soggetta inoltre a nuove disposizioni. Infine, sono stati definiti criteri generali per gli impianti di

desalinizzazione, che richiederanno una valutazione di impatto ambientale a livello statale, come previsto nel punto 17-ter dell'allegato II alla Parte II del Decreto Legislativo 152/2006.

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è il documento presentato dal Governo italiano alla Commissione Europea contenente tutte le riforme, i piani di investimento e altre azioni operative che il Governo stesso intende implementare una volta ottenuti i fondi stanziati nel Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF).

Bisogna infatti specificare che il RFF è uno dei due strumenti finanziari previsti dal Next Generation EU, assieme al Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU).

Il Next Generation EU (NGEU) è il più ambizioso piano di aiuti finanziari mai pensato dalle istituzioni europee. Il finanziamento ammonta in totale a 750 miliardi di euro e l'Italia è il Paese beneficiario che riceverà più sostentamento economico in assoluto tra i Paesi membri.

Il Next Generation EU non è solo ricezione di sovvenzioni economiche: quest'ultime sono infatti legate a doppio filo alla formulazione ed alle implementazioni di riforme del sistema amministrativo del Paese volte all'ammodernamento burocratico capace di avvicinare l'Italia agli obiettivi del NGEU.

In particolare, il piano si articola in 6 missioni:

1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
4. Rivoluzione verde e transizione ecologica;
5. Infrastrutture per una mobilità sostenibile;

6. Istruzione e ricerca;
7. Inclusione e coesione;
8. Salute.

Queste missioni sono a loro volta articolate in componenti, cioè aree di intervento specifiche sulle quali dovranno concentrarsi riforme e investimenti.

Nello specifico, la componente 1 della missione 2 è dedicata alla selezione di progetti concernenti la raccolta differenziata, gli impianti di riciclo e le iniziative cosiddette flagship per le filiere di carta e cartone, plastiche, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.) e tessili. Con il termine flagship intesiavess l'Unione Europea fa riferimento a progetti ed iniziative nell'ambito della ricerca caratterizzati da una prospettiva di implementazione su larga scala e a lungo termine, con l'obiettivo di aprire la strada alle innovazioni con una visione ambiziosa.

Tale componente intende finanziare i progetti vincitori attraverso due linee di finanziamento:

- Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti
 - linea A: miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
 - linea B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata;
 - linea C: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti innovativi di trattamento/riciclaggio per lo smaltimento di materiali assorbenti ad uso personale (PAD), i fanghi di acque reflue, i rifiuti di pelletteria e i rifiuti tessili;

- soggetti destinatari degli investimenti: enti pubblici di governo dell'ambito territoriale ottimale o dei bacini intercomunali (nel caso piemontese denominati sub-ambiti di area vasta), o, nel caso in cui questi non siano operativi, Comuni (singolarmente o in forma associativa).
- Investimento 1.2 - Progetti faro di economia circolare
 - linea A: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei R.A.E.E., comprese pale di turbine eoliche e pannelli fotovoltaici;
 - linea B: ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone;
 - linea C: realizzazione di nuovi impianti per il riciclo dei rifiuti plastici (attraverso riciclo meccanico, chimico, "Plastic Hubs"), compresi i rifiuti di plastica in mare (cd. marine litter);
 - linea D: infrastrutturale della raccolta delle frazioni di tessili pre-consumo e post-consumo, ammodernamento dell'impiantistica e realizzazione di nuovi impianti di riciclo delle frazioni tessili in ottica sistemica (cd. "Textile Hubs");
 - soggetti destinatari degli investimenti: imprese che esercitano in via prevalente attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi, attività di trasporto per terra, per acqua o per aria, attività ausiliarie alle precedenti.

Non è stato possibile quest'anno procedere ad un monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti presentati nel nostro territorio.

Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR)

Il Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) è stato approvato con D.M. n. 257 del 24 giugno 2022. Il Programma costituisce uno strumento strategico di indirizzo per le Regioni e le Province autonome nella pianificazione della gestione dei rifiuti. Fissa i macro-obiettivi, definisce i criteri e le linee strategiche cui le Regioni e le Province autonome si attengono nell'elaborazione dei propri Piani di gestione dei rifiuti.

Il Programma, con un orizzonte temporale di sei anni (2022-2028), partendo dal quadro di riferimento europeo, è preordinato a orientare le politiche pubbliche ed incentivare le iniziative private per lo sviluppo di un'economia sostenibile e circolare, a beneficio della società e della qualità dell'ambiente. Il Programma si pone come uno dei pilastri strategici e attuativi della Strategia Nazionale per l'Economia Circolare, insieme al Programma nazionale di Prevenzione dei rifiuti e ad altri strumenti di policy. Tra l'altro il PNGR costituisce una delle riforme strutturali per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevista nella relativa Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Componente 1 – Economia circolare e agricoltura sostenibile (M2C1).

Partendo da queste premesse, il PNGR presenta i seguenti obiettivi generali:

1. contribuire alla sostenibilità nell'uso delle risorse e ridurre i potenziali impatti ambientali negativi del ciclo dei rifiuti;
9. riequilibrare progressivamente i divari socioeconomici, con riferimento alla gestione dei rifiuti;
10. rafforzare la consapevolezza e i comportamenti virtuosi degli attori economici e dei cittadini per la riduzione e la valorizzazione dei rifiuti;
11. promuovere una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica.

Questi obiettivi generali sono successivamente declinati nei seguenti macro-obiettivi:

1. ridurre il divario di pianificazione e di dotazione impiantistica tra le diverse Regioni, perseguendo il progressivo riequilibrio socioeconomico e la razionalizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità, efficienza, efficacia, ed economicità per corrispondere ai principi di autosufficienza e prossimità;
12. garantire il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero dei rifiuti (di cui all'art. 181 D.lgs. 152/2006), e di riduzione dello smaltimento finale al minimo, come opzione ultima e residua, tenendo conto anche dei regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR) per i rifiuti prodotti;
13. razionalizzare e ottimizzare il sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla completa tracciabilità dei rifiuti e la individuazione di percorsi che portino nel breve termine a colmare il gap impiantistico mediante la descrizione dei sistemi esistenti con l'analisi dei flussi;
14. sostenere la contestuale riduzione dei potenziali impatti ambientali, da valutare anche mediante l'adozione dell'analisi del ciclo di vita (LCA - Life Cycle Assessment) di sistemi integrati di gestione rifiuti;
15. garantire una dotazione impiantistica con elevati standard qualitativi di tipo gestionale e tecnologico, promuovendo una gestione del ciclo dei rifiuti che contribuisca in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi di neutralità climatica;
16. aumentare la conoscenza ambientale e migliorare i comportamenti ambientali (inclusa la tutela dei beni culturali e paesaggio) per quanto riguarda il tema di rifiuti e l'economia circolare.

La realizzazione dei macro-obiettivi è attuabile a sua volta con l'adozione di macro-azioni:

1. Promozione dell'adozione dell'approccio basato sulla analisi dei flussi per l'applicazione del LCA;
2. Individuazione e gestione dei gap gestionali e impiantistici;
3. Verifica della conformità della pianificazione delle Regioni e delle Province autonome con indirizzi e metodi del PNRR;
4. Promozione della comunicazione e la conoscenza ambientale in tema di rifiuti ed economia circolare;
5. Promozione della attuazione delle componenti rilevanti del PNRR e di altre politiche incentivanti;
6. Minimizzazione del ricorso alla pianificazione per macroaree;
7. Assicurazione di un adeguato monitoraggio dell'attuazione del PNRR e dei suoi impatti.

Il testo completo del nuovo Programma è scaricabile al seguente link:
<http://bit.ly/3LgRdan>

Criteri ambientali minimi per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani (CAM)

Il D.M. del 23 giugno 2022, recante disposizioni in merito ai “Criteri ambientali minimi per affidamento servizio raccolta e trasporto rifiuti urbani, pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana, fornitura di contenitori e sacchetti per raccolta rifiuti urbani, fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per raccolta e trasporto rifiuti e per spazzamento stradale”, definisce i nuovi Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i servizi di nettezza urbana. Il Decreto è entrato in vigore dal 03/12/22.

I nuovi CAM Rifiuti sostituiscono quindi quelli definiti in precedenza dal D.M. 13 febbraio 2014, che si è reso necessario aggiornare profondamente sia per l'evoluzione tecnologica, sia per la fissazione di obiettivi ambientali sempre più sfidanti.

Si sottolinea che le Stazioni appaltanti, nell'inserire i criteri nei bandi e nella documentazione di gara, dovranno tenere conto e integrare le disposizioni dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) in materia di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre, nel caso di sopravvenuti atti regolatori dell'Autorità che dovessero incidere su alcuni criteri definiti nei nuovi CAM, questi ultimi dovranno intendersi sostituiti dalle nuove disposizioni dell'ARERA.

Nello specifico, i criteri ambientali minimi relativi al servizio di igiene urbana mirano a raggiungere i seguenti obiettivi:

1. Prevenire la produzione di rifiuti, attraverso azioni di sensibilizzazione degli utenti e la promozione dello scambio e del riuso;
2. Massimizzare la quantità e la qualità della raccolta differenziata;
3. Diffondere beni riciclabili e contenenti materiale riciclato, attraverso l'utilizzo di contenitori e sacchetti in materiale riciclato e riciclabili, oltre alla promozione di filiere del riciclo;
4. Ridurre gli impatti del trasporto, attraverso la riduzione del peso dei rifiuti trasportati, promuovendo il compostaggio di prossimità, ottimizzando i percorsi, promuovendo innovazioni tecnologiche per i mezzi utilizzati e la loro gestione.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, i CAM in questione pongono particolare attenzione alle seguenti attività: organizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione delle utenze e, nello specifico, dei cittadini; formazione degli operatori; rafforzamento del sistema di monitoraggio e controllo della qualità del servizio.

I CAM relativi al servizio di igiene urbana sono articolati in quattro diverse schede in base alla tipologia di servizio richiesto:

1. Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
2. Servizio di pulizia e spazzamento;
3. Fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
4. Fornitura, leasing, locazione e noleggio di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e per lo spazzamento stradale.

Inoltre, i CAM Rifiuti si integrano anche con i criteri ambientali minimi definiti per altre categorie merceologiche, quali ad esempio i criteri definiti per l'acquisto, il leasing, la locazione e il noleggio di veicoli. I CAM non sono da riportare integralmente nella documentazione di gara, ma devono essere analizzati e applicati in base alle peculiarità del territorio. Peraltro, non tutti i criteri sono applicabili in tutti i territori: si citano, a titolo di esempio, i punti relativi ai rifiuti galleggianti, oppure agli accordi con operatori turistici.

Un'innovazione introdotta - peraltro già applicata dagli enti di governo più attenti - è quella dell'estensione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei CAM anche nel caso di affidamenti non rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ivi compresi gli affidamenti in house, al fine di rispondere ai principi di tutela ambientale ed efficienza energetica.

Dopo alcune indicazioni generali per le Stazioni appaltanti, ciascun CAM riporta:

- i criteri di selezione dei candidati
- le clausole contrattuali (cd. criteri di base)
- i criteri premianti.

Per tutti i criteri vengono inoltre indicate le modalità di verifica e per alcuni anche indicazioni specifiche per le Stazioni appaltanti.

Il testo completo è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/45WSRWC>

Si segnala da ultimo la pubblicazione del CAM strade, atteso da oltre 10 anni e la cui entrata in vigore è fissata al 21 dicembre 2024. Fra le più significative novità introdotte nel CAM troviamo sono le percentuali di componenti da riciclo nella realizzazione delle pavimentazioni stradali.

Il testo completo è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/49CwfOg>

1.4.3. Normativa regionale

Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare

Il 9 maggio 2023 il Consiglio regionale ha approvato il Piano regionale per la gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle Aree Inquinare (PRUBAI) (D.C.R. n. 277-11379) che va dunque a sostituire il precedente (approvato con D.C.R. del 19 aprile 2016, n. 140-14161).

Il PRUBAI rappresenta lo strumento di indirizzo e supporto alle attività di gestione dei rifiuti urbani e delle bonifiche delle aree contaminate volto a soddisfare il raggiungimento di un insieme di obiettivi, sia di carattere tecnico che ambientale, derivanti principalmente dal quadro normativo e programmatico delineato a livello comunitario, nazionale e regionale. In aggiunta ai vincoli ed obiettivi posti dalla normativa e da documenti di programmazione, vengono definiti obiettivi propri del Piano al fine di garantire la sostenibilità, l'efficienza, efficacia, ed economicità dei sistemi di gestione dei rifiuti e delle attività di bonifiche in tutto il territorio regionale.

Il Piano è organizzato in due titoli:

- Titolo 1 - Gestione dei Rifiuti Urbani
- Titolo 2 - Bonifica delle Aree Inquinare

Con riferimento al Titolo 1, l'ambito di intervento del Piano tiene conto della gestione dei rifiuti raccolti differenziatamente e indifferenziatamente, così come dei rifiuti derivanti dal loro trattamento, i cosiddetti rifiuti decadenti e gli scarti derivanti dal trattamento delle raccolte differenziate. L'inserimento di quest'ultima tipologia all'interno dello strumento di pianificazione rappresenta una novità rispetto al precedente Piano. Gli scarti prodotti a seguito della selezione a cui sono sottoposte le raccolte differenziate vanno infatti considerati, secondo le nuove disposizioni comunitarie e nazionali, tra i rifiuti urbani.

Il Titolo 1 del Piano rappresenta un aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio regionale nel 2016. Questa sezione del Piano si concentra su specifici settori di rifiuti che hanno presentato problematiche nel passato in termini di recupero, come ad esempio i rifiuti ingombranti o le frazioni di rifiuti per cui le nuove leggi dell'Unione Europea richiedono la raccolta obbligatoria, come i rifiuti tessili o la frazione organica.

Una particolare attenzione è stata dedicata ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), con l'obiettivo di aumentare la raccolta e il recupero di elementi chimici critici o con un forte impatto ambientale. Le plastiche sono state anch'esse oggetto di azioni specifiche, in linea con l'obiettivo di promuovere un'economia circolare, incoraggiando modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili. Inoltre, il Piano include misure finalizzate a prevenire e ridurre l'incidenza di rifiuti particolarmente dannosi per l'ambiente e la salute umana, come la plastica e l'amianto.

Un altro tema affrontato riguarda le implicazioni per gli impianti di trattamento dei rifiuti organici a causa dell'incremento del mercato delle bioplastiche, il che rappresenta una sfida significativa per l'infrastruttura di gestione dei rifiuti organici.

Obiettivi generali e target individuati

L'aggiornamento della pianificazione sui rifiuti si basa sui principi dell'economia circolare e applica i fondamenti della gestione dei rifiuti delineati nell'articolo 178 del Decreto Legislativo 152/2006. La prevenzione è il concetto chiave in questo contesto, essenziale per ridurre l'impatto ambientale, e deve essere applicata lungo l'intero ciclo di vita dei prodotti.

La Regione Piemonte, attraverso questo Piano, continua a promuovere la transizione da un'economia lineare a una circolare, adottando i principi elaborati a livello europeo e incorporati nella legislazione nazionale. Si pone l'obiettivo di ricondurre il ciclo di produzione e consumo entro i limiti delle risorse del pianeta, riducendo l'impronta ecologica e favorisce il riutilizzo dei materiali trattati nei processi produttivi. Questo Piano si concentra principalmente sulla riduzione dei rifiuti e sul riciclaggio come priorità principale, privilegiando il recupero di materia rispetto al recupero di energia, sempre mantenendo un equilibrio con la sostenibilità economica e sociale. Nel tempo, si mira a ridurre in modo significativo lo smaltimento in discarica.

Per quanto riguarda i principali obiettivi generali del Piano, di seguito vengono elencati alcuni dei target individuati per il raggiungimento degli obiettivi, target che hanno come obiettivo finale il 2035:

- ridurre la produzione totale di rifiuti urbani ad un quantitativo non superiore a 2.000.000 t a livello regionale, corrispondente a 448 kg pro capite per abitante a livello di sub-ambito di area vasta;
- raggiungere a livello regionale una percentuale di RD di almeno 82%;
- contribuire al raggiungimento del tasso di riciclaggio del 65% a livello nazionale;
- estensione della tariffa puntuale o sistemi di misurazione della frazione urbani indifferenziata sul 35% della popolazione residente;
- ridurre almeno del 50% rispetto al 2019 la produzione di rifiuti urbani residui pro capite (valore < 90 kg pro capite a livello di sub-ambito di area vasta);
- grado di copertura del 100% in termine di comuni serviti dalla RD;
- raggiungimento di 110 kg/ab anno per ciascun Sub-ambito di Area Vasta e almeno 90 kg/ab anno costituita da rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rifiuti dei mercati a livello regionale;
- raggiungimento di 40 kg/ab anno per la raccolta del verde per ciascun Sub-ambito di Area Vasta;
- raggiungimento del 65% peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti al 2019, o in alternativa, deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85% peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale;
- ridurre del 50% rispetto al 2019 il quantitativo di rifiuti urbani indifferenziati pro capite avviati al trattamento meccanico biologico, attraverso il recupero energetico degli stessi. Massimizzare il recupero energetico dei rifiuti aumentano la produzione di energia termica da termovalorizzazione (+50% rispetto al 2019). Aumentare di almeno il 20% rispetto al 2019 la produzione di biogas e/o biometano dalla digestione anaerobica della frazione organica biodegradabile da RD;
- realizzazione di almeno 30 centri del riuso (1.000.000 di abitanti serviti dai centri del riuso);
- campagne di comunicazione contro lo spreco alimentare.

Il PRUBAI effettua un'analisi approfondita della produzione e della gestione dei rifiuti urbani in Piemonte, fornendo un quadro completo e aggiornato su vari aspetti, tra cui:

- la produzione complessiva dei rifiuti e la quantità raccolta attraverso la differenziata;
- la disponibilità di impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti sul territorio regionale;
- il quantitativo complessivo di rifiuti da gestire prodotto in Piemonte;
- i flussi di rifiuti che entrano e escono dal territorio regionale.

Sulla base di questo quadro informativo e tenendo conto del contesto ambientale in cui si trova la regione, il PRUBAI definisce gli obiettivi, le strategie d'intervento e le azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi

stabiliti per il 2035, con tappe intermedie previste per il 2025 e il 2030. Attualmente, senza ulteriori interventi rispetto a quelli già in corso, si prevede che il tasso di raccolta differenziata possa raggiungere il 70% nel 2030 e il 75% nel 2035.

Tuttavia, questa previsione si basa sull'attuale tendenza di crescita della raccolta differenziata, che probabilmente non sarà sufficiente nel 2035 per raggiungere l'obiettivo di riciclaggio del 65%, come richiesto dalle normative dell'Unione Europea. Pertanto, una stima più accurata delle necessità di trattamento dei rifiuti suggerisce che un tasso di raccolta differenziata di almeno l'82% sarà necessario per garantire il raggiungimento di tale obiettivo di riciclaggio.

A livello programmatico il Piano, come previsto dall'art. 199 del d.lgs. 152/2006, elabora e fornisce anche i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti.

A tal proposito, con D.G.R. 12 Novembre 2021, n. 18-4076, è stato approvato il documento “Criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018”, finalizzato a fornire gli elementi utili e propedeutici alla revisione dei criteri di localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti.

Altri contenuti del Piano sono rappresentati da:

- gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
- analisi dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle risorse necessarie per la riorganizzazione dei servizi di raccolta comprensive delle strutture a supporto quali i centri di raccolta e per la realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento previsti nonché le fonti di finanziamento;

- il Programma di prevenzione della produzione dei rifiuti, comprensivo delle misure per la riduzione dei rifiuti alimentari e delle misure per contrastare e prevenire la dispersione di rifiuti
- il Programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica

Gli scenari di Piano ed il fabbisogno impiantistico per il completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani:

Il Rapporto Ambientali individua e valuta le “ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o programma”.

Le alternative sono sviluppate attraverso l'analisi di diverse strategie relativamente, ad esempio, a tipologia delle azioni, soluzioni tecnologiche e gestionali, sviluppo temporale e andando a comparare i risultati conseguiti in termini dei principali indicatori.

Lo scenario di Piano individuato tra le possibili alternative è stato inoltre perfezionato grazie ad un percorso partecipato che ha coinvolto gli Enti definiti dalla governance regionale al fine di giungere ad uno scenario unico, condiviso e comparato rispetto ai diversi interessi e posizioni dei soggetti coinvolti rispetto agli obiettivi di Piano. Di seguito vengono elencati gli scenari proposti dal Piano:

- **Scenario 0:** assenza di ulteriori interventi rispetto a quelli già introdotti con l'attuale pianificazione. Mantenimento dell'attuale sistema impiantistico;
- **Scenario A:** si punta a massimizzare il recupero energetico del rifiuto urbano indifferenziato RU non mantenendo più in funzione nessun impianto di TMB presente sul territorio regionale, anche se finalizzato alla produzione di CSS. Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione o il potenziamento di quello esistente;

- **Scenario B:** si riduce il recupero energetico diretto del rifiuto urbano indifferenziato RU rispetto allo Scenario A, non considerando quindi l'apporto in termini di rifiuti indifferenziati da parte della Provincia di Cuneo per la quale viene mantenuta la produzione di CSS ed il relativo coincenerimento. Si prevede la realizzazione di un nuovo impianto di termovalorizzazione o il potenziamento di quello esistente;
- **Scenario C:** si riduce ulteriormente il recupero energetico diretto del rifiuto urbano indifferenziato RU rispetto allo Scenario B incrementando quindi la quota di RUR inviata a produzione di CSS (34% a fronte del 14% dello Scenario B) e invio di parte del CSS a cementifici ubicati fuori regione;
- **Scenario D:** si riduce al massimo il recupero energetico diretto del rifiuto urbano indifferenziato (o Rifiuto Urbano Residuo) potenziando il recupero di materia tramite impianti dedicati a tale scopo sul modello della “fabbrica dei materiali”, mantenendo tuttavia una produzione di CSS per cementifici.

A seguito di un'attenta analisi in termini di minore impatto ambientale, di chiusura del ciclo di trattamento dei RU e di minore consumo di suolo legato all'utilizzo delle discariche, è emerso che lo scenario con le migliori garanzie sia il B (produzione e coincenerimento del CSS per la sola Provincia di Cuneo e recupero energetico mediante termovalorizzazione per tutte le altre province e per la Città metropolitana di Torino con 2 termovalorizzatori).

Tale scenario presenta un impatto minore rispetto agli scenari A e D e minori criticità rispetto allo scenario C che, sebbene abbia in assoluto un impatto ambientale minore, non fornisce garanzie di collocamento del CSS in eccesso e presenta inoltre una percentuale di utilizzo di volumetrie di discarica superiore.

In attuazione delle definizioni del PRUBAI l'AR Piemonte ha avviato una consultazione rivolta ai CAV piemontesi per

procedere all'acquisizione di primi elementi utili di valutazione in relazione a “opportunità localizzative” di un secondo impianto di incenerimento per rifiuti urbani. La scadenza per l'espressione dei CAV è stata fissata alla fine di dicembre 2024.

Il testo completo del PRUBAI è scaricabile al seguente link:
<http://bit.ly/45Gd4Ad>

1.5. I rifiuti da imballaggi: gli accordi ANCI e i Sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore

Le raccolte differenziate degli imballaggi, che costituiscono una parte fondamentale delle raccolte differenziate totali, sono regolate a livello nazionale da un Accordo Quadro sottoscritto tra il Consorzio Nazionale Imballaggi (Conai) e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci) ai sensi dell'art. 224 c.5 del D.Lgs. 152/2006. L'Accordo Quadro ANCI-CONAI costituisce dunque lo strumento attraverso cui il sistema consortile garantisce ai Comuni italiani la copertura degli oneri sostenuti per fare le raccolte differenziate dei rifiuti di imballaggi. Sottoscrivendo volontariamente la relativa convenzione, i singoli Comuni si impegnano a conferire i rifiuti di imballaggio allo specifico Consorzio di filiera, secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico relativo.

Il nuovo Accordo Quadro è stato sottoscritto a gennaio 2020. Dei sette allegati Tecnici (AT), alla data di novembre 2022, la quasi totalità è stata sottoscritta: in particolare, l'AT relativo al legno è ancora in corso di negoziazione mentre sono stati approvati e pubblicati gli Allegati Tecnici relativi a imballaggi in acciaio, imballaggi in alluminio, imballaggi in carta, imballaggi in plastica,

imballaggi in bioplastica compostabile e imballaggi in vetro. Nel seguito vengono descritte le principali novità e le criticità dei diversi documenti.

I nuovi commi 5 e 5-bis dell'articolo 224 del D.Lgs. 152/2006, introdotti dal D.Lgs. 116/2020, prevedono la definizione dell'Accordo di Programma quadro e di specifici Accordi di comparto con i diversi Consorzi. Gli AT attualmente sottoscritti e vigenti saranno validi sino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi di Comparto previsti dal comma 5 dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006.

1.5.1. L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024

L'Accordo Quadro Anci-Conai, la cui naturale scadenza avrebbe dovuto essere la fine del 2024, è invece stato prorogato di ulteriori sei mesi. Al momento della redazione del presente rapporto è in corso l'attività negoziale per la redazione dell'Accordo di Programma Quadro di comparto, parte generale, ma non sono state ancora avviate le attività negoziali sugli allegati tecnici.

Nel seguito si portano, come lo scorso anno, i contenuti dell'Accordo 2020-2024 tutt'ora vigente.

Una delle principali novità introdotte nel nuovo Accordo Quadro riguarda la creazione di una struttura tecnica interna ad Anci (cap. 4, lett. B, punto 12) che nelle intenzioni dovrebbe assicurare "l'assistenza ai territori per sostenerli nelle delicate e fondamentali attività per la redazione dei progetti di servizio e di elaborazione dei capitolati di appalto per la sola parte relativa alla gestione degli imballaggi". La struttura ha l'obiettivo di incentivare l'adozione di soluzioni tecnico-operative e amministrative ottimali, allo scopo di massimizzare la raccolta e l'avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggi, e più in generale il raggiungimento delle migliori performance in termini di opportunità economiche derivanti dalla corretta applicazione dell'accordo

quadro. La Struttura Tecnica dovrebbe avere inoltre il ruolo di fornire assistenza per la partecipazione ai vari bandi previsti dall'Accordo, realizzando anche una raccolta di migliori pratiche già esistenti sui territori affinché ogni Comune possa prendere esempio. Si sottolinea che la costituzione della struttura tecnica prevista nei primi sei mesi dall'avvio del nuovo accordo non è ancora stata costituita.

Altra importante novità riguarda il sistema per l'accertamento della qualità dei rifiuti di imballaggio conferiti ai sistemi consortili (cap. 5.3): nel nuovo modello, al fine di assicurare la terzietà del sistema, si prevede l'individuazione di un soggetto terzo che dovrebbe provvedere a sua volta alla individuazione delle società qualificate ad eseguire le analisi merceologiche per i rispettivi materiali che però saranno (come già oggi) contrattualizzate dai rispettivi Consorzi di filiera. Il meccanismo risulta però complesso nella sua attuazione e ad oggi, infatti, non risulta ancora avviato.

All'inizio di ottobre 2022, è stata inoltre resa pubblica la banca dati Anci-Conai, strumento utile non solo a monitorare progressivamente le performance del singolo Comune, ma anche di consultazione e comparazione di quelle di ambiti territoriali simili, al fine di consentire la definizione di strategie ed azioni di miglioramento (cap. 6.1) <https://osservatorioraccoltadifferenziata.it/>

Il nuovo Accordo introduce a regolamentare l'istituto della delega l'obbligo di rendicontazione periodica al Comune delle quantità conferite al sistema consortile e i corrispettivi ricevuti in forza della delega stessa e viene formalmente limitata la possibilità di sub-delega solo in caso di giustificati motivi, demandando però ai singoli allegati tecnici di filiera la definizione dei casi in cui questa sia applicabile.

Come già nei precedenti accordi, la definizione dei maggiori oneri non viene supportata da una valutazione metodologica specifica ma si lascia ai singoli allegati tecnici individuare il punto di equilibrio fra le attese dei Comuni e le concessioni dei consorzi di filiera. Viene infatti precisato che i corrispettivi

previsti non anticipano il recepimento della direttiva europea che invece prescrive la corresponsione di una percentuale dei costi sostenuti dai Comuni.

In molti passaggi, pur essendo il documento improntato a supportare una evoluzione del sistema di gestione dei rifiuti di imballaggio più efficace ed efficiente oltre che un richiamo alla riduzione della produzione, manca di strumenti operativi e di obiettivi puntuali.

Relativamente al recepimento delle direttive europee 851/2018 e 852/2018 l'Accordo prevede l'obbligo di modifiche esclusivamente alle disposizioni strettamente in contrasto, senza la possibilità di un ridisegno generale.

Le maggiori novità e miglioramenti introdotti dal nuovo accordo, come in precedenza indicato, non hanno ancora trovato piena attuazione nel primo anno di vigenza, forse anche a causa del generale rallentamento determinato dalla pandemia.

Infine, si segnala l'introduzione della possibilità di ricorso ad un arbitrato per risolvere le eventuali dispute derivate dall'attuazione dell'accordo e che non dovessero trovare una composizione amichevole nonostante gli sforzi profusi dai due organi, che vengono confermati, di governance dell'accordo (Comitato di Coordinamento e Comitato di Verifica).

Il testo completo del nuovo Accordo Quadro 2020-2024 è scaricabile al seguente link: <http://bit.ly/3GszNWG>

Allegato Tecnico imballaggi in alluminio – ANCI-CIAL

La principale novità apportata dall'Allegato Tecnico riguarda le fasce di qualità del rifiuto conferito. Le fasce qualitative sono quattro (A+, A, B e C) e sono stabilite sulla base della percentuale di frazione estranea riscontrata nella porzione di rifiuto, ma sono state indicizzate a loro volta anche sulla base del tipo di raccolta multimateriale impiegata, che può essere leggera se congiunta plastica-metalli, oppure pesante se congiunta vetro-metalli. Per la raccolta multimateriale leggera, le fasce qualitative sono stabilite da un

massimo di qualità (fascia A+), con frazione estranea inferiore al 3%, fino ad un minimo (fascia C), con frazione estranea compresa tra il 10% e il 15%. Analogamente, anche per la raccolta multimateriale pesante la fascia di massima qualità (fascia A+) è relativa ad un quantitativo di frazione estranea minore del 3%, ma le soglie di minima qualità (fascia C) sono maggiori rispetto al precedente caso: rientrano in questa fascia raccolte caratterizzate dalla presenza di frazione estranea compresa tra il 13% e il 18%. In ogni caso, l'assegnazione della specifica fascia di qualità per una certa frazione di materiale avviene una volta resa alla piattaforma di conferimento. Inoltre, se il quantitativo della frazione estranea risulta maggiore del limite massimo stabilito, CIAL procede al ritiro ma con addebito del costo di smaltimento della frazione eccedente.

Una seconda novità sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio consiste nel riconoscere ai Convenzionati dell'accordo un corrispettivo composto di due componenti, fissa e variabili, tra loro sommate. La componente fissa è determinata assumendo come riferimento la corrispondenza del costo effettivo della raccolta e dalla fascia qualitativa considerata del rifiuto conferito ed è diversificata per fascia.

La componente variabile è invece relativa al valore di borsa dell'alluminio secondario, stabilito dalla quotazione LME (London Metal Exchange). In particolare, questa componente viene determinata dal valore medio LME per ogni bimestre e riconosciuta per i materiali che a livello qualitativo rientrano nelle fasce A+ ed A.

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: gennaio 2022.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3huJPMB>

Allegato Tecnico imballaggi in acciaio e banda stagnata – ANCI-RICREA

La principale modifica introdotta con il nuovo allegato tecnico è il riconoscimento del corrispettivo alla sola quota di imballaggi (e non anche alla frazione merceologica simile, come nel precedente); tale modifica però viene associata ad un aumento dei corrispettivi per le fasce di qualità buone e di eccellenza. La generale spinta sulla qualità definita nell'Accordo Quadro determina nell'AT RICREA una riduzione dei corrispettivi (graduale per la fascia di qualità seconda) rispetto a quelli precedenti e questo con l'auspicio di un miglioramento industriale dei processi di selezione (la quasi totalità dei conferimenti di rifiuti di imballaggio al sistema consortile derivano da raccolte multimateriale, a base plastica o vetro).

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: giugno 2020.

Il testo completo del nuovo AT è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3UuKdcF>

Allegato Tecnico imballaggi in carta e cartone – ANCI-COMIECO

La fondamentale novità introdotta nel nuovo AT è relativa al trattamento economico della frazione simile, che rappresenta la parte predominante della raccolta essendo in tutti i Comuni attiva una raccolta congiunta di carta e imballaggi cellulosici. Per la convenzione relativa a questa tipologia di raccolta si prevede un corrispettivo sempre riconosciuto alla quota di imballaggi (forfettariamente definita nel 40%, valore che cresce progressivamente fino a raggiungere il 44% dal 2023 e fino a scadenza dell'AT), mentre per la quota di FMS (frazioni merceologiche similari) rimanente il convenzionato è tenuto a contribuire ai costi per la gestione della FMS stessa nella misura di 20 €/t. Allo stesso tempo è previsto un aggancio al valore di mercato (identificato dal valore medio rilevato dalla CCIAA di

Milano per la tipologia 1.02 alla riga 130 del bollettino, escludendo eventuali quotazioni negative) al crescere del quale, pur con una franchigia di 15 €, viene riconosciuto un valore economico anche alla FMS; in sostanza, tenuto conto del costo di gestione, viene riconosciuto un contributo positivo dal valore di 36 €/t della FMS.

Al contempo crescono decisamente i corrispettivi della quota imballaggi che passano dal valore di 98,91 €/t di inizio 2020 a 115 €/t, per aumentare progressivamente fino a raggiungere i 128 €/t nel 2024; l'aumento del corrispettivo però potrebbe non riuscire a compensare, quantomeno in fase di prima applicazione, la perdita del contributo alla congiunta nel caso di condizioni di mercato stagnante.

Altra novità riguarda le raccolte presso grandi utenze commerciali, pur gestite all'interno del servizio pubblico: per tali utenze viene identificato un quantitativo massimo conferibile all'interno della convenzione e limitato a massimo due attrezzature di massimo 5 mc o più attrezzature più piccole ma comunque entro il limite di 10 mc complessivi e in ogni caso non compattanti. Per le raccolte selettive eccedenti i limiti sopra richiamati, ma comunque attivate fino alla fine del 2019, viene riconosciuto metà del corrispettivo imballaggi per il primo anno, che si riduce al 30% nel secondo anno per azzerarsi definitivamente a partire dal primo maggio 2022.

Al fine di garantire una maggiore qualità del materiale avviato a riciclo e, di conseguenza, una ancora maggiore efficienza complessiva della filiera volta a stimolare un miglioramento della qualità in fase di raccolta e a supportare un corretto comportamento della cittadinanza, vengono decisamente incrementate le analisi merceologiche.

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: maggio 2020.

Il testo completo è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3Giy1X0>

Allegato Tecnico imballaggi in plastica – ANCI-COREPLA

Viene confermato l'articolazione dei quattro tipi di flusso di conferimento:

- Flusso A: raccolta mono-materiale urbana;
- Flusso B: raccolta mono-materiale congiunta con rifiuti speciali, di tipo industriale o commerciale;
- Flusso C: raccolta mono-materiale urbana finalizzata al conferimento dei soli contenitori per liquidi (CPL);
- Flusso D: raccolta multimateriale urbana.

L'AT introduce come principale novità la possibilità di monitorare da remoto le fasi di prelievo e analisi merceologica. E' inoltre stata introdotta la randomizzazione del campionamento (per i conferimenti sfusi e per quelli pressati).

I corrispettivi (alla raccolta e per le prestazioni aggiuntive) non sono stati oggetto di una revisione profonda.

Con decorrenza primo marzo 2023 è stato sottoscritto l'addendum "casse per ortofrutta" (sottoscritto da Anci, Conip e Corepla), che disciplina il conferimento delle cassette per ortofrutta tramite CSS. L'addendum prevede che le casse di competenza Conip concorrano alla quota imballaggi complessivi se conferiti nei flussi sfusi (mono e multi), ma siano classificati frazione estranea nel caso di conferimenti mono pressato. L'obiettivo è quello di implementare raccolte selettive separate rispetto al resto degli imballaggi in plastica o comunque di selezionare le casse nei CC per i flussi che transitano da questi impianti.

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: gennaio 2021.

Il testo completo è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3WX9n5a>

Allegato Tecnico imballaggi in bioplastica compostabile – ANCI-BIOREPACK

Il recentemente costituito Consorzio di filiera Biorepack rappresenta una novità nell'ambito del panorama europeo, costituendo il primo sistema di responsabilità estesa del produttore specificamente dedicato alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme alla frazione umida urbana. ANCI, CONAI e BIOREPACK, considerata la necessità di sviluppare gli adeguati sistemi di raccolta dei predetti rifiuti di imballaggio assieme all'umido urbano, mettendo a tal fine a disposizione degli enti locali le risorse derivanti dal contributo ambientale Conai sugli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile, hanno convenuto la stipulazione nel quadro dell'attuale Accordo Anci-Conai 2020 – 2024, il primo Allegato Tecnico avente come specifico oggetto gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile. Tale AT definisce, relativamente ai rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile raccolti assieme all'umido urbano e conferiti ad impianti industriali di riciclo organico:

- le caratteristiche qualitative delle raccolte differenziate;
- le modalità e condizioni di controllo della qualità di tali raccolte;
- i corrispettivi riconosciuti ai Convenzionati.

L'accordo in questione ha stipulato nel dettaglio i seguenti obblighi tra le parti:

- promuovere la gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile assieme all'umido urbano;
- massimizzarne il successivo avvio a riciclo organico;
- favorire la riduzione della presenza all'interno dell'umido urbano di matrici non compostabili che penalizzano, sino ad impedirne, il

riciclo dei rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile, facendo aumentare i costi di trattamento a carico della collettività.

Per far sì che tali obblighi vengano rispettati, ANCI e i Convenzionati si sono impegnati a farsi promotori dell'accesso agli impianti di riciclo organico, per consentire le necessarie analisi merceologiche funzionali al riconoscimento dei corrispettivi stabiliti dal suddetto AT. Inoltre Biorepack ha accettato di impegnarsi a promuovere tali analisi merceologiche presso gli impianti di riciclo organico.

Il valore dei corrispettivi è legato alla fascia qualitativa del rifiuto conferito, determinato dalla percentuale della frazione di materia non compostabile (MNC).

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: retroattivamente da gennaio 2020

Il testo completo è scaricabile al seguente link:
<https://bit.ly/3TDeQLK>

Allegato Tecnico imballaggi in vetro – ANCI-COREVE

Elemento senz'altro positivo del nuovo AT è l'aumento consistente di corrispettivi (fra il 37% e il 39% a seconda delle fasce al 2024 rispetto ai corrispettivi attuali). Il corrispettivo schedato per il 2024 è stato *anticipato* al 2023. Vengono confermate tutte le fasce (senza le attuali declinazioni per fasce D ed E), compresa la fascia E, che però nel tempo è fortemente penalizzata con l'obiettivo di renderla assolutamente residuale, facendo crescere la qualità.

Il corrispettivo massimo (previsto per il 2024, ma anticipato al 2023) viene poi modulato in maniera progressiva negli anni, registrando comunque un 8%

o poco più a seconda delle fasce di incremento immediato. L'aumento dei corrispettivi risulta però evidente per le fasce di buona e ottima qualità.

Altra novità positiva è quella relativa alla frazione fine (FF): fino al 15% non vi è alcuna decurtazione del corrispettivo definito per la fascia; mentre se compresa fra il 15% e il 20% in peso, il corrispettivo si riduce del 30%, fra il 20% e il 25% di FF, il corrispettivo si riduce del 60%. Oltre il 25% il materiale è ritirato senza corrispettivo e sono addebitati i costi di trasporto e smaltimento (fissato al massimo in 165 €/ton con possibilità di adeguamento semestrale) della quota eccedente il limite del 25%. Oltre il 60% il materiale è considerato non conforme e non verrà pertanto ritirato.

Sono definite quattro tipologie di convenzionamento:

- A: direttamente dalla raccolta o a seguito di preselezione;
- B: raccolta vetro/metalli;
- C: attivabile solo dai trattatori (titolare di impianto di trattamento);
- D: convenzione PAF (pronto al forno).

Sono cinque invece le fasce qualitative, con i corrispondenti corrispettivi. Solamente la convenzione A accede a tutte le fasce di corrispettivo, mentre per la convenzione B è definito convenzionalmente l'attribuzione della fascia D di corrispettivo (ma devono essere rispettati i parametri). La convenzione PAF è oggetto di contrattazione separata.

Si rimanda alla tabella al fondo del seguente paragrafo per i corrispettivi aggiornati al 2023.

Decorrenza AT vigente: settembre 2020.

Il testo completo è scaricabile al seguente link: <https://bit.ly/3EoYvpo>.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva contenente per ciascuna frazione gestita dai Consorzi di filiera le fasce qualitative congiuntamente ai rispettivi

requisiti ed i corrispondenti corrispettivi. I corrispettivi riportati fanno riferimento agli anni 2022 e 2023.

Tabella 1.5

Corrispettivi riconosciuti dai Consorzi di filiera alle raccolte dei Comuni convenzionati, 2023-2024						
Filiera imballaggi	Consorzio di filiera	Fascia qualitativa		Requisiti	Corrispettivo (€/t)	
					2023	2024
	CIAL	Fascia A+		FE < 3%	453,27	479,11
		Fascia A		3% ≤ FE < 6%	437,79	462,74
		Fascia B		6% ≤ FE < 10%	291,86	308,50
		Fascia C		10% ≤ FE < 15%	145,94	154,26
Acciaio e banda stagnata	RICREA	Eccellenza		FE ≤ 4%	148,18	158,63
		Fascia 1		4% < FE ≤ 10%	139,43	150,38
		Fascia 2		10% < FE ≤ 16%	99,79	105,48
		Fascia 3		16% < FE ≤ 22%	66,33	70,11
Carta e cartone	COMIECO	Raccolta selettiva	1° fascia	FE ≤ 1,5%	132,85	145,42
			2° fascia	1,5% < FE ≤ 4%	99,64	109,07
			3° fascia	FE > 4%	66,43	72,71
			4° fascia	FE + FMS > 10%	-	-
			4° fascia (cat. A)	FE < 1,5%	53,14	58,17
			4° fascia (cat. B)	1,5% < FE ≤ 4%	33,21	36,36
			4° fascia (cat. C)	4% < FE ≤ 10%	19,93	21,81
			4° fascia (cat. D)	FE > 10%	-	-
		Raccolta congiunta	1° fascia	FE ≤ 3%	58,45	63,98
			2° fascia	3% < FE ≤ 6%	43,84	47,99
			3° fascia	6% < FE ≤ 10%	29,23	31,99
			4° fascia	FE > 10%	-	-

Note:
*Per quanto riguarda la filiera dell'alluminio, al corrispettivo qui indicato si aggiunge una parte variabile che viene pubblicata ogni bimestre sul seguente sito: <https://www.cial.it/corrispettivi/>

Filiera imballaggi	Consorzio di filiera	Fascia qualitativa	Requisiti	Corrispettivo (€/t)	
				2023	2023
Plastica	COREPLA	Flusso A	FE ≤ 20%	343,35	362,92
			Traccianti ≤ 20%		
		Flusso B	FE ≤ 20%	90,64	95,81
		Flusso C	FE ≤ 10%	446,46	471,91
			CPL > 90%		
Bioplastica compostabile	BIOREPACK	Flusso D	FE ≤ 22%	334,29	353,34
		Flusso RPET		464,32	490,79
		Fascia A	MNC < 5%	139,89	147,86
		Fascia B	5% ≤ MNC < 10%	123,37	130,40
		Fascia C	10% ≤ MNC < 15%	115,67	122,26
Vetro	COREVE	Fascia A	FE ≤ 1%		
			Infusibili ≤ 0,3%	78,38	82,85
		Fascia B	FE ≤ 2%		
			Infusibili ≤ 0,4%	71,95	76,05
		Fascia C	FE ≤ 3%		
			Infusibili ≤ 0,5%	67,63	71,48
		Fascia D	FE ≤ 4%		
			Infusibili ≤ 0,8%	52,62	55,62
		Fascia E	FE ≤ 6,5%		
			Infusibili ≤ 1,5%	3,50	3,70

Note:

FE: Frazione estranea

FMS: Frazioni merceologiche similari

CPL: Contenitori per liquidi

MNC: Materia non compostabile

1.5.2. L'Accordo Ponte ANCI-CORIPET

Il Consorzio Coripet (sistema di EPR costituito tra produttori di bottiglie e altri contenitori in PET e riciclatori italiani del PET per la produzione di RPET idoneo al diretto contatto alimentare) è stato riconosciuto in via provvisoria e con specifiche prescrizioni dal Ministero della Transizione Ecologica, con Decreto n. 58/2018, come consorzio autorizzato alla gestione diretta degli imballaggi in PET per liquidi alimentari, ai sensi dell'art. 221, commi 2, 3 e 5

del D.Lgs. n. 152/2006, con il compito di assicurare sul territorio nazionale l'effettivo ritiro di tali rifiuti.

A maggio 2020 è stato sottoscritto fra ANCI e CORIPET un Accordo Ponte che disciplina la prima fase transitoria della raccolta di competenza del nuovo consorzio. L'accordo prevede due modalità di raccolta/conferimento, la prima mediante raccolta "tradizionale" attraverso la quale la quota di competenza Coripet è raccolta unitamente al resto degli imballaggi in plastica e con le medesime modalità e sistemi già attivati dai Comuni; l'altra prevede invece l'intercettazione del flusso di bottiglie in PET mediante l'installazione di cd. "eco-compattatori" (art. 2, lett. d del Decreto di riconoscimento). Per il primo flusso vengono riconosciuti dal Consorzio corrispettivi maggiorati di 6 €/t rispetto a quelli Corepla senza fasce o limiti di conformità o livelli di frazione estranea presente, comprensiva della compensazione dell'impatto degli eco-compattatori eventualmente installati sul territorio comunale, che infatti non prevede alcun corrispettivo.

L'accordo risulta sfumato e lascia diversi punti in sospeso relativamente alla gestione operativa (tempi, modalità, quote, modalità di calcolo delle quote) i cui contenuti in prima applicazione sono stati definiti successivamente nella interlocuzione fra Corepla e Coripet.

L'installazione di eco-compattatori avviene "previo accordo con il Comune" e non tiene conto invece degli enti di governo per la gestione rifiuti, già costituiti ed operanti di molti ambiti. Non è inoltre chiaro cosa si intenda per accordo con il Comune, né quali siano gli strumenti per i Comuni/Enti di governo per poter pianificare l'installazione degli eco-compattatori affinché siano integrati con i pre-esistenti sistemi di raccolta, anche al fine di evitare il mero spostamento dei flussi di bottiglie in PET dalla raccolta tradizionale.

L'accordo prevede una verifica a sei mesi dalla sottoscrizione, finalizzata alla verifica dei dati e del raggiungimento degli obiettivi definiti.

Decorrenza AT vigente: giugno 2020.

Il testo completo è scaricabile al seguente link:

<https://coripet.it/accordo-anci-coripet/>.

In applicazione delle prescrizioni introdotte ai sensi del comma 5 dell'art. 224 del D.Lgs. 152/2006 è in corso la negoziazione dell'Accordo di Comparto plastica, unico per le PRO COREPLA, CORIPET e CONIP.